

Modello di organizzazione, gestione e controllo PARTE GENERALE

*Sistema di organizzazione, gestione e controllo
ex D. Lgs 8 Giugno 2001 n. 231*

RH BUILDER SPA



CRONOLOGIA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	OGGETTO DELLA MODIFICA	Redatto da R231	Approvato da Direzione
0	15/01/2025	Modello - Parte Generale Prima emissione		Antimo Nappa

INDICE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE	3
2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA E LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	17
3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	20
4. ORGANISMO DI VIGILANZA	23
5. PRINCIPI GENERALI E REGOLE COMUNI.....	32
6. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO.....	355
7. ATTIVITÀ DI VERIFICA SU APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO ..	388
8. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	39

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

1.1 *Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società, associazioni*

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che introduce la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito il "Decreto"), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche (di seguito denominate Enti), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente i reati e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti.

La responsabilità prevista dal Decreto comprende i reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

I punti chiave del Decreto al momento in cui si scrive riguardano:

a) L'individuazione delle persone che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare possono essere:

1. persone fisiche che rivestono posizione di vertice ("*apicali*") (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di altra unità organizzativa o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo);
2. persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei oggetti sopraindicati (sub apicali).

b) La tipologia dei reati previsti:

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

Art 24 D. Lgs. 231/01 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.)

malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art.640, 2° comma, n.1 c.p.)

truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640, bis)

frode informatica (art.640 ter c.p.)

Art 24 bis D. Lgs. 231/01 (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)

accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art.617 quinquies c.p.)

danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635, bis c.p.)

danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art.635 ter c.p.)

danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

documenti informatici (art. 491 bis c.p. – falsità)

frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640 quinquies c.p.)

detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Art. 24-ter D. Lgs. 231/01 (Delitti di criminalità organizzata)

Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.)

Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.)

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso

Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)

Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.)

Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.)

Art 25 D. Lgs. 231/01 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.)

Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.)

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) (art. 319-ter, co. 1, c.p.)

Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.)

Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.)

Concussione (art. 317 c.p.)

Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.)

Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-ter, co. 2, c.p.)

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Legge 69/2015

Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.)

corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art.320 c.p.)

peculato, concussione ed istigazione alla corruzione di membri degli Organi della Comunità Europea e di funzionari della Comunità Europea e degli Stati esteri (art.322 bis c.p.)

Art 25 bis D. Lgs. 231/01 (Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo)

falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

alterazione di monete (art. 454 c.p.);

spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art.455 c.p.);

spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art.457 c.p.);

falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art.459 c.p.);

contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo (art.460 c.p.);

fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata (art.461 c.p.)

uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art.464, co.1 e 2 c.p.)

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Art.25-bis.1 D. Lgs. 231/01 (Delitti contro l'industria e il commercio)

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Art 25 ter D. Lgs. 231/01 (Reati societari)

false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) legge 69/2015

false comunicazioni sociali (art. 2621-bis c.c.) legge 69/2015

false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (art.2622 c.c.) legge 69/2015

impedito controllo (art.2625 c.c.);

formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);

illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art.2627 c.c.);

illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art.2628 c.c.);

operazioni in pregiudizio dei creditori (art.2629 c.c.);

omessa comunicazione del conflitto di interessi (art.2629 bis c.c.);

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art.2633 c.c.);
illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
corruzione tra privati (terzo comma dell'art. 2635 c.c.)
istigazione alla corruzione (primo comma dell'articolo 2635-bis c.c.)
falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale(art. 27 del D. lgs. n. 39/2010)

Art 25 quater D. Lgs. 231/01 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali)

La norma fa riferimento ad una serie indeterminata di fattispecie contenute sia all'interno del codice penale, che in leggi speciali. Esse sono caratterizzate tutte dalla finalità di terrorismo o, appunto, di eversione dell'ordinamento democratico

Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

Art. 25-quater.1 D. Lgs. 231/01 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)

Art 25 quinquies D. Lgs. 231/01 (Delitti contro la personalità individuale)

Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (603-bis c.p.)

Prostituzione minorile (art. 600-bis, co. 1, c.p.)

Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.)

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)

Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-bis, co. 2, c.p.)

Pornografia minorile – Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.)

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.)

Pornografia virtuale (art. 600-quater1 c.p.)

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Art 25 sexies D. Lgs. 231/01 (Abusi di mercato)

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF D. Lgs. 58/98 come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 107)

Manipolazione del mercato (art. 185 TUF D.Lgs. 58/98 come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 107);

Art 25 septies D. Lgs. 231/01 (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)

Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.)

Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)

Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.)

Art 25 octies D. Lgs. 231/01 (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Riciclaggio (art.648 bis c.p.)

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

Art. 25-novies D. Lgs. 231/01 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)

Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, co. 1, lett. a-bis e co. 3, l. 633/1941)

Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis l. 633/1941)

Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter l. 633/1941)

Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies l. 633/1941)

Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies l. 633/1941)

Art. 25-decies D. Lgs. 231/01 (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Art 25 undecies D. Lgs. 231/01 (Reati Ambientali)

Inquinamento ambientale - cagionamento di compromissione o deterioramento significativo e misurabile di acqua o aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria della flora o della fauna (art. 452-bis c.p. (L. 22 maggio 2015, n. 68)

disastro ambientale- alterazione irreversibile equilibrio di un ecosistema; alterazione dell'equilibrio di un ecosistema eliminabile solo con provvedimenti eccezionali; offesa alla pubblica incolumità per rilevanza, estensione compromissione o suoi effetti lesivi (art. 452-quater c.p. L. 22 maggio 2015 n. 68)

delitti colposi contro l'ambiente (art 452 - quinquies c.p. (l. 22 maggio 2015 n. 68)

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexie c.p. L. 22 maggio 2015 n. 68)

circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p. L. 22 maggio 2015, n. 68)

uccisione, distruzione cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

sanzioni penali (per scarichi acque reflue industriali senza autorizzazione (art. 137, commi 2,3,5, D.Lgs 153/06)

sanzioni penali (per scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11, D.lgs. 152/06)

sanzioni penali (per scarichi nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aeromobili (art. 137, comma 13, D.Lgs. 152/06)

attività di gestione di rifiuti non autorizzata (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti)(art. 256, comma 1, D.lgs 152/06)

attività di gestione di rifiuti non autorizzata - discarica (art. 256, comma 3, D.lgs. 152/06)

attività di gestione di rifiuti non autorizzata (miscelazione rifiuti)(art. 256, comma 5, D.lgs 152/06)

attività di gestione rifiuti non autorizzata (rifiuti sanitari pericolosi) (art. 256, comma 6, primo periodo, D.lgs 152/06)

bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2, D. lgs 152/06)

violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, D.lgs 152/06)

traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1; D.lgs 152/06)

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies, c.p.)

sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (in merito alle false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o certificazioni false) (art. 260 -bis, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, D.lgs. 152/06)

sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (in merito a copia cartacea scheda SISTRI-AREA movimentazione fraudolentemente alterata)(art. 260 -bis, comma 8, D.lgs 152/06

sanzioni per il "superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, comma 5, D.lgs 152/06)

commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione (importazione, esportazione o riesportazione)(art. 1, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150)

commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione (utilizzo, trasporto, commercio e detenzione)(art. 2, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150)

commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione (falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni) (art. 3-bis, comma 1, legge 7 febbraio 1992 n. 150)

commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione (detenzione esemplari vivi mammiferi e rettili di pecie selvatica o provenienti da riproduzioni in cattività pericolosi per la salute o incolumità pubblica) (art. 6, comma 4, Legge 7 febbraio 1992 n. 150)

cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono 8art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549)

inquinamento doloso (relativo alle navi) (art. 8, commi 1 e 2, D. lgs 6 novembre 2007 n. 202)

inquinamento colposo (relativo alle navi) (art. 9, commi 1 e 2, D.lgs 202/2007)

Art. 25-duodecies D. Lgs. 231/01 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998)

Promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente; reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardo l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento (art. 12, co. 3, 3-bis e 3-ter, d.lgs. 286/1998)

Conseguimento di ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorendone la

permanenza nel territorio dello Stato; Conseguimento di ingiusto profitto dando alloggio ovvero cedendo, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione (art. 12, co. 5, d.lgs. 286/1998)

Art. 25-terdecies D.lgs 231/2001 (razzismo e xenofobia)

propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etico, istigazione a commettere o commissione atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 604 bis, comma 1, lettera a, c.p.);

istigazione a commettere o commissione violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 604 bis, comma 1, lettera b), c.p.)

divieto organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché partecipazione o assistenza alle stesse (art. 604 bis, comma 2, c.p.)

divieto propaganda o istigazione e incitamento, commessi con concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, minimizzazione in modo grave o su apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (art. 604 bis, comma 3, c.p.)

Art. 10 L. 146/2006 (reati transnazionali)

definizione reato transnazionale (art. 3)

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23,01,1973 N. 43)

favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. lgs 286/1998)

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)

Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 introd. dall'art. 39 c. 2 DL 124/2019 conv. in L. 157/2019 (Reati tributari)

Dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art 2 comma 1 D.Lgs. 74/2000)

Dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000 (art 2 comma 2 bis D.Lgs. 74/2000)

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art 3 D.Lgs. 74/2000)

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art 8 comma 1 D.Lgs. 74/2000)

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per il periodo d'imposta, è inferiore a 100.000 euro (art. 8 comma 2 bis D.Lgs. 74/2000)

Occultamento o distribuzione di documenti contabili (art 10 D.Lgs. 74/2000)

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art 11 D.Lgs. 74/2000)

A fronte dei suddetti reati previsti sino ad oggi dal Decreto in oggetto, la RH BUILDER SPA ha definito un elenco di quelli che potenzialmente riguardano l'organizzazione, valutandone i rischi specifici.

Per i criteri e le metodologie applicate alle suddette attività, nonché per i risultati che ne sono derivati, si faccia riferimento alla Parte Speciale del presente Modello "Analisi e gestione dei rischi".

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

DECRETO LGS. 231/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

**REATI PREVISTI IN SEDE
DI EMANAZIONE**

2001

**D. Lgs. 231/01
artt. 24 e 25**

Reati contro la PA nella gestione dei finanziamenti pubblici (art. 24):

Malversazione a danno dello Stato, Indebita percezione di erogazioni, Truffa in danno della PA, Frode informatica in danno della PA

Reati nei rapporti con la PA (art. 25):

Concussione, Corruzione, Istigazione alla corruzione, ecc.

2002

Art. 25-bis

Reati nella gestione di monete ed altri valori "pubblici"(art. 25-bis):

Falsificazione di monete, spedita e introduzione nello Stato di monete false e Alterazione di monete ecc.

2003

Art. 25-ter

Reati societari (art. 25-ter)

False Comunicazioni sociali, Falso in prospetto; Impedito controllo, Operazioni in pregiudizio dei creditori; Illecita influenza sull'assemblea, Aggiotaggio; Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, ecc...

Art. 25-quater

Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e di finanziamento del terrorismo (art. 25-quater)

Art. 25-quinquies

Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies):

Riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi.

2005

Art. 25-sexies

Reati di Abusi di mercato (art. 25-sexies):

Abuso di informazioni privilegiate, Manipolazione del mercato

2006

L. 146/2006

Reati Transnazionali (L. 146/2006):

Riciclaggio, Associazione a delinquere, ecc...

2007

**art. 25-septies
(L. 123/2007)**

Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies):

Omicidio colposo, lesioni personali gravi o gravissime colpose

Art. 25 octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies)

2008

Art. 24 bis

Reati Informatici (art. 24-bis):

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

2009

Art. 24 ter

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

**Art. 25bis-1
(L23/07/2009,
n.99, art.15)**

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis-1)

**Art. 25-novies
(L23/07/2009,
n.99, art.15)**

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)

**Art. 25-decies (L. 3
agosto 2009 n.
116, art. 4)**

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (25-decies)

2011

**Art. 25-undecies
(d.lgs. n. 121 del
07/07/2011)**

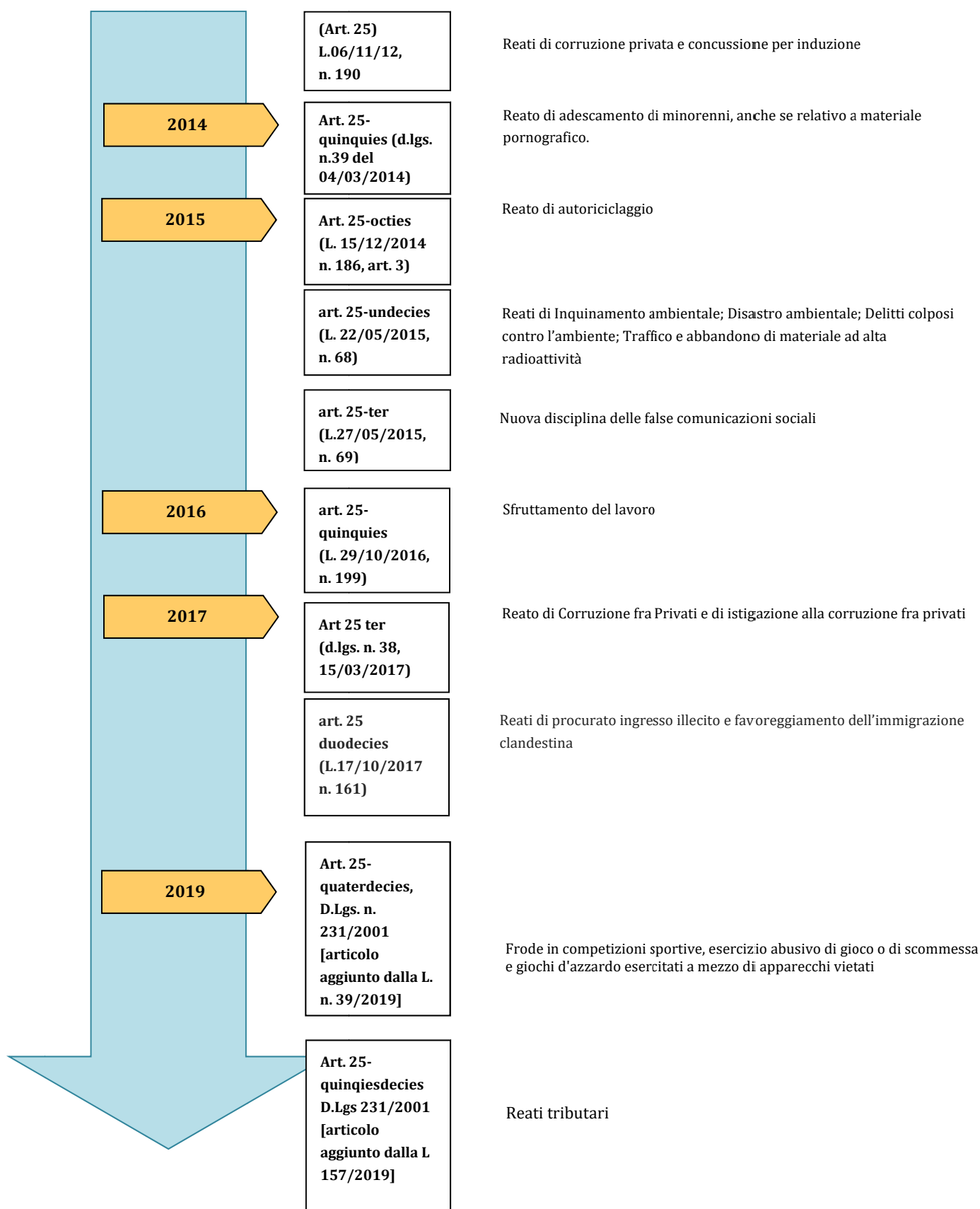
Reati ambientali (25-undecies)

2012

**Art. 25-duodecies
(d.lgs. n. 109 del
16/07/2012)**

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (25-duodecies)

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA



1.2 Sanzioni

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- Sanzioni pecuniarie;
- Sanzioni interdittive;
- Confisca;
- Pubblicazione della sentenza.

In particolare le principali sanzioni interdittive concernono:

1. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23).

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,23 ed un massimo di Euro 1.549,37. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11).

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità dei valori equivalenti, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

1.3 Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa

Gli art. 6 e 7 del Decreto prevedono tuttavia forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare nel caso di reati commessi da soggetti (ex art. 5 comma 1 lett.a) in posizione apicale l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (di seguito "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui all'art. 5 comma 1 lett. (a), l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

- 1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- 2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
5. introdurre un *sistema disciplinare* interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso Decreto prevede che il Modello possa essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità del modello a prevenire i reati.

E' infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente; nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza.

2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle *Linee Guida* emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 aggiornate a marzo 2014, di seguito le "Linee Guida", nonché al vademecum rinvenibile dalla sentenza GIP Milano 17 novembre 2009.

Il percorso indicato dalle linee guida di Confindustria per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle *aree a rischio*, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati; per i criteri e le metodologie applicate alle suddette attività, nonché per i risultati che ne sono derivati, si faccia riferimento alla Parte Speciale del presente Modello "Analisi e gestione dei rischi".
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

Le componenti più rilevanti del **sistema di controllo preventivo dei reati dolosi** proposto da Confindustria ed adottato da RH BUILDER SPA sono:

CODICE ETICO: espressione di una determinata scelta aziendale, esso individua i valori aziendali primari cui RH BUILDER SPA intende conformarsi e costituisce la base su cui si impianta l'intero sistema

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

di controllo preventivo. Il codice etico contiene la raccomandazione di un elevato standard di professionalità, nonché il divieto di comportamenti che si pongano in contrasto con le disposizioni legislative e con i valori deontologici.

SISTEMA ORGANIZZATIVO: l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti sono adeguatamente chiare e formalizzate, e vengono costantemente aggiornate. Attraverso il proprio sistema organizzativo RH BUILDER SPA mantiene traccia della copertura temporale degli incarichi.

SISTEMA INFORMATIVO: lo svolgimento delle attività poste in essere dalla RH BUILDER SPA è regolamentato da procedure manuali e/o informatiche che stabiliscono opportuni punti di controllo. Lo strumento di controllo principale è comunque rappresentato, unitamente alla contrapposizione di funzioni, dalla separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi o attività cruciali di ogni processo a rischio. Le prassi operative sono periodicamente aggiornate e tengono costantemente in considerazione le variazioni o le novità intervenute nei processi aziendali e nel sistema organizzativo.

POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA: attraverso un dettagliato sistema di deleghe i poteri autorizzativi e di firma vengono assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali dei singoli, RH BUILDER SPA definisce preliminarmente in modo chiaro ed univoco i profili aziendali cui sono affidate la gestione e la responsabilità delle attività a rischio reato, avendo cura di rispettare la normativa relativa alla forma prescritta per le procure, anche in relazione all'opponibilità delle stesse a terzi.

La delega costituisce lo strumento per un più efficace adempimento degli obblighi imposti dalla legge all'organizzazione e, a tal fine, include una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese effettuate dal delegato.

La documentabilità del sistema di deleghe adottato dalla RH BUILDER SPA garantisce una sua eventuale ricostruzione a posteriori.

COMUNICAZIONE AL PERSONALE E SUA FORMAZIONE : Il codice etico, i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure e le prassi, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisce a dare trasparenza nell'operare quotidiano è oggetto di comunicazione diffusa ed adeguata a tutti i pertinenti livelli dell'organizzazione.

La comunicazione è capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, nonché periodicamente ripetuta.

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

L'accesso e la consultazione della documentazione costituente il Modello è garantito a tutti i livelli, anche attraverso strumenti di informatici.

Un adeguato programma di formazione, modulato in funzione dei livelli dei destinatari, illustra le ragioni di opportunità - oltre che giuridiche - che ispirano le regole e la loro portata concreta. I dettagli relativi alle attività di "Formazione e addestramento" sono riportate nell'apposita procedura "Gestione del Personale e della Formazione"

RH BUILDER SPA promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori.

A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che RH BUILDER SPA ha adottato sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate dalla Società.

SISTEMI DI CONTROLLO INTEGRATO: considerano tutti i rischi operativi, in particolare quelli relativi alla potenziale commissione di reati-presupposto, in modo da fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.

Opportuni indicatori per le singole tipologie di rischio rilevato sono stati definiti nell'ambito dell'intero sistema di gestione della RH BUILDER SPA e si precisa che le aree di intervento associate agli aspetti di salute e sicurezza e di ambiente, sono state identificate anche in fase di implementazione dei rispettivi sistemi di gestione e che sono state adottate opportune misure di prevenzione, protezione e mitigazione dei rischi individuati in detti ambiti.

I processi di risk assessment interni sono definiti all'interno della Parte Speciale "Analisi e gestione dei rischi".

Fermo restando quanto precisato in relazione alle fattispecie di reato doloso, le Linee Guida contengono alcune indicazioni specifiche relativamente ai **sistemi di controllo preventivo dei reati colposi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente.**

Per detti aspetti si faccia riferimento alla Procedura "Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" ed alla Procedura "Art. 25-undecies Reati ambientali".

2.1 Principi di controllo

I principi di controllo che sono alla base del sistema implementato dalla RH BUILDER SPA sono:

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

“Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua”.

Per ogni operazione è predisposto un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l’operazione stessa.

“Nessuno può gestire in autonomia un intero processo”.

Il sistema garantisce l’applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l’operazione.

Più in generale valgono i principi secondo cui:

- A nessuno vengono attribuiti poteri illimitati.
- I poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all’interno dell’organizzazione.
- I poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate e vengono opportunamente documentati in modo da garantirne, all’occorrenza, un’agevole ricostruzione ex post.

“I controlli devono essere documentati”.

Il sistema di controllo prevede che l’effettuazione e gli esiti dei controlli vengano opportunamente documentati.

Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità del presente Modello. Questo infatti, essendo redatto con riferimento alla peculiarità di una società particolare, può discostarsi dalle Linee Guida che per loro natura hanno carattere generale.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1 Motivazioni dell’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231

Tale iniziativa, unitamente all’adozione del Codice Etico è stata assunta nella convinzione che l’adozione di un Modello di Gestione e Controllo Anticrimine – ritenuta dal Tribunale di Milano con sentenza 1774

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

del 2008, doverosa per prevenire la responsabilità da reato dell'ente introducendo un principio di responsabilità dell'amministratore per la mancata adozione del Modello stesso - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (clienti, fornitori, partner e collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

3.2 Finalità del Modello

Il Modello predisposto da RH BUILDER SPA si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo che nella sostanza:

- individuano le aree/ processi di possibile rischio nell'attività aziendale vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- definiscono un sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei reati, nel quale sono, tra l'altro, ricompresi:
 - a) un Codice Etico, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai dipendenti, amministratori e collaboratori a vario titolo della Società;
 - b) un sistema di deleghe di funzioni e poteri di firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
 - c) procedure formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio;
- trovano il proprio presupposto in una struttura organizzativa coerente, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta attribuzione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuiscono all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:

- migliorare il sistema di *Corporate Governance*;

- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di RH BUILDER SPA nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di RH BUILDER SPA che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che RH BUILDER SPA non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui RH BUILDER SPA intende attenersi;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

3.3 Struttura del Documento

Il presente documento (Modello) è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali" predisposte per l'approfondimento di alcune tematiche ritenute rilevanti.

3.4 Adozione e Gestione del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a del Decreto) la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza della Direzione di RH BUILDER SPA.

La stessa Direzione ha la responsabilità, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, di modificare e/o integrare il presente Modello per effetto di nuove disposizioni normative che apportano variazioni al Decreto 231/01.

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

La costituzione ed il funzionamento di un Organismo di Vigilanza, cui affidare "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento" (d.lgs. 231/01. art. 6, co. 1, lett. b), è uno dei requisiti indispensabili per garantire che il modello di organizzazione sia efficacemente attuato e per liberare l'ente da ogni responsabilità nel caso di commissione di uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/01.

Usando le parole di Confindustria: "L'affidamento di detti compiti (*vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento*) all'Organismo ed ovviamente il corretto ed efficace svolgimento degli stessi, sono presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali" (espressamente contemplati dall'art. 6), che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione (di cui all'art. 7).

Da quanto sopra sinteticamente richiamato, si rileva l'importanza del ruolo dell'Organismo, nonché la complessità e l'onerosità dei compiti che esso deve svolgere.

La "complessità e onerosità dei compiti" assegnati all'OdV infatti, è ulteriormente gravata dalla varietà delle materie di competenza, dai frequenti aggiornamenti normativi e dall'esigenza -imprescindibile- di adattare la propria azione ai reali meccanismi operativi delle aziende in cui l'Organismo è chiamato ad operare.

A questo punto, prima di analizzare i requisiti ai quali deve uniformarsi l' OdV, riteniamo opportuno definire e condividere il concetto di "controllo".

Il controllo è una contromisura al rischio.

Esso agisce sulla probabilità di accadimento o sull'impatto, riducendoli.

Se agisce sulla probabilità di accadimento interviene necessariamente sulle cause della minaccia. In altri casi - si pensi agli eventi di origine esterna - non si può intervenire sulla probabilità, ma soltanto sulle conseguenze (impatto), cercando di fare in modo che esse siano meno severe.

In taluni casi la contromisura è di carattere sostitutivo, come nei contratti assicurativi, quando l'evento dannoso che appunto si verifica viene compensato per somma equivalente.

Il rischio si può gestire, riducendo probabilità o impatto o entrambe le dimensioni, ma non si può eliminare.

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

Esistono molteplici classificazioni proposte per i controlli. Per esempio, si può classificare il sistema di controllo secondo le dimensioni dell'ambito di operatività del controllo stesso, definiti per comodità livelli di operatività del controllo.

- **Livello strategico:** il controllo opera sulle decisioni, ad esempio relative all'accettazione, al trasferimento e/o al controllo del rischio;
- **Livello organizzativo,** il controllo opera sui comportamenti (normandoli), ad esempio definendo e proceduralizzando le regole, le linee guida, le procedure, i ruoli e le responsabilità, la prassi consolidata;
- **Livello manageriale,** il controllo opera sui risultati, ad esempio prevedendo la supervisione e il monitoraggio da parte dei manager responsabili;
- **Livello procedurale,** Il controllo opera sulla linea di produzione e pertanto sugli input e sugli output delle attività, come ad esempio il confronto tra documenti o l'approvazione;
- **Livello applicativo,** il controllo opera sulle informazioni e sui dati. Può considerarsi una specificazione del caso precedente; esempi rilevanti sono la validazione, il confronto tra dati; il controllo, di tipologia applicativo-informatica.

La valutazione dei controlli, in ogni caso, è sempre di duplice natura. Le dimensioni di interesse sono infatti l'adeguatezza e l'efficacia di un controllo:

- **L'adeguatezza** è l'idoneità del sistema di controllo a ridurre la probabilità di accadimento della minaccia o a ridurre le conseguenze avverse, da solo o in combinazione con altri controlli posti più a monte o più a valle nel processo;
- **L'efficacia** è la dimostrazione dell'effettivo funzionamento nel caso concreto, con la periodicità prevista e con la dimensione o ambito di applicazione previsto.

Un controllo riduce il rischio soltanto se dimostra di essere efficace, ovvero di funzionare come era nelle attese. La maggiore adeguatezza di un controllo rispetto ad un altro simile o con gli stessi obiettivi si ripercuote inevitabilmente sulla capacità di riduzione del rischio. Ma l'adeguatezza - ovvero l'idoneità di un controllo a gestire un rischio- non è un sostituto dell'efficacia del controllo, unica misura concreta che determina il successo delle azioni previste per il contenimento del rischio e per preservare la propria capacità aziendale di raggiungimento dei risultati.

Mutuando un principio economico classico, anche i controlli - quando sono orientati a gestire lo stesso rischio - hanno un **beneficio marginale decrescente**; il sovradimensionamento dei controlli non porta generalmente ad un beneficio complessivo superiore ad un adeguato disegno organizzativo, ma porta probabilmente ad un peggioramento del costo complessivo e all'inevitabile irrigidimento delle attività.

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

A questo punto, chiarito e condiviso il concetto di controllo, possiamo passare ad analizzare, secondo le disposizioni delle Linee Guida di Confindustria, le caratteristiche dell'OdV – affinché il medesimo possa svolgere le attività sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto. Esse sono così identificabili:

- autonomia e indipendenza,
- professionalità,
- continuità d'azione.

a) Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'OdV una indipendenza gerarchica la più elevata possibile e prevedendo un'attività di reporting al vertice aziendale, ovvero la Direzione.

b) Professionalità

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio.

c) Continuità d'azione

L'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine,
- curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento,
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

A tali caratteristiche si aggiungono quelle specificate nella ***sentenza del GIP di Milano 19 novembre 2009*** e cioè che:

1) Il modello deve prevedere che i componenti dell'organo di vigilanza posseggano capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

2) Il modello deve prevedere quale causa di ineleggibilità a componente dell'ODV la sentenza di condanna (o di patteggiamento) anche non irrevocabili

L'Organo di Governo di RH BUILDER SPA **conferirà** l'incarico di svolgere la funzione di Controllo ad un cd. Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, lettera b del Decreto. L'organismo sarà monocratico e/o collegiale, pertanto costituito da uno o più membri.

Tutti saranno generalizzati nell'atto di nomina.

Di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza si allegheranno i curricula, precisando che i requisiti stabiliti sono perfettamente rispettati.

L'OdV, nello svolgimento dei propri compiti, si potrà avvalere di altre Funzioni aziendali di RH BUILDER SPA e/o di professionisti esterni che, di volta in volta, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività indicate. Nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, RH BUILDER SPA dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte).

I compiti, le attività ed il funzionamento dell'OdV, saranno disciplinati da un apposito Statuto che, nel rispetto del richiamato principio di indipendenza, è formulato ed approvato dallo stesso Organismo di Vigilanza.

La durata in carica dei membri dell'OdV è stabilita in 1 anno/esercizio, rinnovabile. I membri dello stesso decadono al perdere dei requisiti e/o delle qualità sulla base dei quali è avvenuta la nomina.

Il compenso sarà determinato a seguito di trattativa con i singoli professionisti. L'Organismo di Vigilanza riporterà direttamente alla Direzione.

La nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza è condizionata, come detto, alla presenza dei requisiti previsti, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa, quali – a titolo esemplificativo - relazioni di parentela con esponenti degli organi sociali e dei vertici aziendali e potenziali conflitti di interesse con il ruolo ed i compiti che andrebbe a svolgere. In tale contesto, costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei membri dell'Organismo di Vigilanza:

- avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto l'Amministratore di RH BUILDER SPA e delle sue controllate se presenti;
- intrattenere, direttamente o indirettamente (con esclusione di incarichi professionali in relazione ai sistema di ambiente, sicurezza e qualità), relazioni economiche e/o rapporti contrattuali, a titolo oneroso o gratuito, con RH BUILDER SPA con Società controllate, anche future e/o con i rispettivi amministratori, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

- essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni in RH BUILDER SPA o società controllate o collegate, anche future, tali da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società, ovvero comunque da comprometterne l'indipendenza;
- essere titolari di deleghe che possano minarne l'indipendenza del giudizio;
- trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- essere sottoposti a procedimenti penali, condannati o soggetti a pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 o a reati della stessa indole (in particolare, reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l'ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari; ecc.);
- la presenza di cause di ineleggibilità ai sensi degli artt. 2399 lett. c e 2409 septiesdecies C.C..

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell'Organismo di Vigilanza e di tutelare il legittimo svolgimento delle funzioni e della posizione ricoperta da una rimozione ingiustificata, sono di seguito indicate le modalità di revoca dei poteri connessi a tale incarico.

La revoca, ad uno o più dei componenti dell'OdV, dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante un apposito Atto di Determina della Direzione e sentiti gli altri membri dell'Organismo.

A tale proposito, per "giusta causa " di revoca dei poteri connessi con l'incarico di Organismo di Vigilanza dovrà intendersi:

- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente Modello ex D.lgs. 231/01 e nello Statuto;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti la "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti di uno dei membri dell'Organismo per aver commesso uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/01 o reati della stessa natura;
- la violazione degli obblighi di riservatezza, così come dettagliati nello Statuto dell'OdV.

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

Qualora la revoca venga esercitata nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, la Direzione di RH BUILDER SPA, provvederà a nominare un nuovo Organismo.

La Direzione potrà disporre la sospensione dalle funzioni di componente l'OdV, di uno o tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza, provvedendo alla nomina di un nuovo membro o dell'intero Organismo.

4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

La *mission* dell'OdV di RH BUILDER SPA consiste in generale nel:

- a. vigilare sull'applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- b. verificare l'efficacia del Modello e la sua effettiva capacità, in relazione alla Struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati in genere e di cui al Decreto 231/01 in particolare;
- c. individuare e proporre aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla possibile evoluzione della normativa di riferimento, della mutata organizzazione o del contesto operativo della società;
- d. monitorare costantemente il sistema delle procedure aziendali inerenti la prevenzione e gestione dei rischi di reato ex D.Lgs. 231/01 e l'applicazione del sistema di Corporate Governance, suggerendo, se del caso, le modifiche necessarie;

Su di un piano più operativo sono affidati all'OdV di RH BUILDER SPA i seguenti compiti:

1. Attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
2. Verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine il Management e gli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via e-mail) e non anonime.
3. Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello.

4. Promuovere idonee iniziative per la diffusione del Modello, e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento del Modello stesso contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti.
5. Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo 4.4) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV.
6. Condurre, o far condurre da funzioni aziendali, o da professionisti esterni, le indagini per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso.
7. Verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi.
8. Coordinarsi con la Funzione Internal Audit e con le altre Funzioni Aziendali per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. L'OdV riceve dal Management e dalle funzioni aziendali comunicazione di ogni attività da esse svolta, relativamente ad eventuali situazioni che possano esporre l'Azienda ai rischi di reato contemplati dal D.L.231/01. Inoltre l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, anche qualora essa includa dati sensibili ai sensi della Legge sulla privacy, il cui trattamento sia reso possibile da specifiche autorizzazioni.
9. Controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta, e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità alle singole Parti Speciali del Modello per i diversi tipi di reato. All'OdV devono essere segnalate le attività maggiormente significative o le operazioni contemplate dalle Parti Speciali, e devono essergli messi a disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'attività di controllo.
10. Incontrare periodicamente l'RSPP di cui al D.Lgs. 81/08, i Direttori Tecnici ed i Responsabili Tecnici, ove previsti.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'OdV:

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
- dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate;
- si avvale del supporto e cooperazione della Funzione Internal Audit e degli Organi aziendali che possano essere interessati o comunque coinvolti nelle attività di controllo.

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

4.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

E' assegnata all'OdV di RH BUILDER SPA una linea di reporting su base continuativa, direttamente con la Direzione.

L'OdV di RH BUILDER SPA potrà essere convocato dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Ogni semestre, inoltre, l'OdV di RH BUILDER SPA trasmette alla Direzione un rapporto scritto sullo stato di attuazione del Modello ex D.Lgs 231/01 in RH BUILDER SPA. L'Organismo dovrà segnalare senza indugio in merito a:

- violazioni del Modello o delle procedure – accertate a seguito di segnalazioni o indagini dirette – ritenute fondate e significative;
- rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione ed efficacia del Modello (proponendo eventuali piani di miglioramento);
- mancata collaborazione da parte delle strutture aziendali (in particolare, rifiuto di fornire all'Organismo documentazione o dati richiesti, ovvero ostacolo alla sua attività, determinato anche dalla negazione di comportamenti dovuti in base al Modello);
- esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto della Società, ovvero di procedimenti a carico della Società in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- esito degli accertamenti disposti a seguito dell'avvio di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria in merito a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte della Direzione.

L'Organismo inoltre, dovrà riferire senza indugio alla Direzione eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri Dirigenti della società o dalla società di revisione se nominata.

4.4 *Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza*

4.4.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna;
- le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" come specificato nel Codice Etico;
- le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'OdV;
- i consulenti, i collaboratori e di partner commerciali, per quanto riguarda l'attività svolta con RH BUILDER SPA effettuano la segnalazione direttamente all'OdV della stessa mediante quanto contrattualmente definito.

4.4.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali < 📌

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV di RH BUILDER SPA le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto 231/01;

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

4.4.3 Articolazione dei Poteri e Sistema delle deleghe

All'OdV, inoltre, deve essere comunicato il sistema delle deleghe adottato da RH BUILDER SPA ed ogni modifica che intervenga sullo stesso.

4.4.4 Struttura Organizzativa

All'OdV, infine, deve essere comunicata la struttura organizzativa (organigramma e funzionigramma) di RH BUILDER SPA ed ogni modifica che intervenga sulla stessa.

5. PRINCIPI GENERALI E REGOLE COMUNI

Nello svolgimento della propria funzione aziendale, tutti i destinatari del presente Modello, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di seguito descritte, dovranno attenersi al rispetto dei principi e delle regole generali contenute nei seguenti paragrafi della Parte Generale del Modello.

5.1 Principi generali per il conferimento di deleghe

Il sistema di deleghe deve essere ispirato al principio del doppio controllo in relazione a tutte le operazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione e/o di valore superiore a determinate soglie, differenziate in funzione del livello di responsabilità di ciascun delegato o procuratore speciale.

Il sistema delle deleghe deve essere caratterizzato dai seguenti principi:

- a) ogni delega deve definire in modo chiaro e preciso i poteri del delegato e del soggetto gerarchicamente superiore al delegato;

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità, ad una posizione adeguata nell'organigramma e devono essere modificate ed aggiornate al verificarsi di mutamenti aziendali;
- c) il delegato deve disporre di potere di spesa adeguato alla funzione che gli è stata conferita.

5.2 Pagamenti in contanti

I pagamenti in contanti ammessi sono relativi esclusivamente:

- a piccoli importi per acquisti effettuati direttamente dal personale della Società per piccole necessità;
- a piccoli importi relativi a servizi resi;
- per il pagamento dei rimborsi concernenti le trasferte dei dipendenti (per quelli che non prevedono il bonifico bancario);
- per eventuali anticipi a dipendenti per missioni da svolgere;
- per il versamento di bollettini postali ove previsti come modalità di pagamento dei fornitori.

Per poter effettuare una spesa che prevede il pagamento in contanti, la stessa deve essere approvata dal relativo responsabile e superiore gerarchico, che ne deve firmare la pezza giustificativa.

Per gli anticipi eventualmente consegnati a dipendenti e/o agenti prima di una missione, viene fatta una lettera di consegna dell'importo con la firma per ricevuta da parte del dipendente (e/o agente) e la firma del responsabile dell'amministrazione per l'approvazione.

Di solito, la richiesta dell'anticipo viene fatta a mezzo e-mail all'ufficio amministrazione con la descrizione sommaria della missione da compiere.

Per il versamento con bollettini postali, ove previsto, viene approvata la spesa con le apposite firme sulle fatture di acquisto.

5.3 Regole comuni a tutti i pagamenti

Fatto salvo quanto sopra, tutti i pagamenti devono essere effettuati tramite titoli di credito, bonifico, versamenti ed altri strumenti di pagamento attraverso canali bancari che ne consentano la piena e costante tracciabilità.

La Società ha adottato e mantiene costantemente aggiornato un sistema di registrazione contabile di tutti i pagamenti eseguiti e ricevuti nello svolgimento delle proprie attività, che consente di individuare, tracciare ed archiviare i flussi finanziari tra la Società e tutti i propri creditori e debitori.

Nessun pagamento può essere eseguito a favore o percepito da soggetti (persone fisiche e giuridiche, imprese individuali od enti di qualsiasi natura e nazionalità) che non siano stati previamente identificati, tramite registrazione dei rispettivi dati in un'anagrafica che viene custodita dalla Società.

In sede di apertura delle posizioni dei diversi clienti, devono essere verificati tutti i dati ed indirizzi, se del caso, effettuando opportune visure camerali.

Tutti i pagamenti devono essere previamente autorizzati dal responsabile della Società in relazione alla cui attività il pagamento viene effettuato secondo la seguente procedura:

- a) il soggetto che promuove la spesa, interpella il soggetto dotato del potere di disporre il pagamento in virtù di specifica delega;
- b) il soggetto interpellato, verificata la causale sottesa alla richiesta di pagamento e la fattura di acquisto, ove non ravvisi irregolarità o incongruenze, autorizza il pagamento, apponendo il proprio visto sulla copia della fattura;
- c) la copia della fattura viene consegnata alla persona dell'ufficio Amministrazione, che ne effettua la registrazione contabile, verifica l'apposizione del visto di autorizzazione al pagamento da parte di responsabile munito dei necessari poteri, protocolla ed archivia la fattura e procede al pagamento, nei limiti dell'importo autorizzato;
- d) ove il delegato al pagamento dovesse riscontrare il difetto di uno o più visti di approvazione, ovvero una incongruenza tra l'importo riportato in fattura e l'importo di cui viene richiesto il pagamento o, ancora, tra l'emittente della fattura ed il beneficiario del pagamento, il delegato stesso dovrà astenersi dall'effettuare il pagamento e sarà tenuto a rivolgersi, senza indugio, al responsabile che ha autorizzato il pagamento medesimo o, in mancanza, al responsabile dell'ufficio Amministrazione, per segnalare la discrasia riscontrata e richiedere istruzioni;

e) ove non dovesse ottenere istruzioni o ricevere istruzioni incongruenti, il delegato al pagamento sarà tenuto ad informare senza indugio il responsabile dell'ufficio Amministrazione e il Consiglio di Amministrazione e a domandare istruzioni;

f) ove non dovesse ottenere istruzioni o ricevere istruzioni incongruenti, il delegato al pagamento sarà tenuto a darne comunicazione all'OdV.

Più in generale, i destinatari della "Parte Speciale" del Modello, ove dovessero riscontrare una violazione dei principi ivi enunciati, saranno tenuti a darne senza indugio informazione al proprio superiore gerarchico, ovvero, in assenza, al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, all'OdV.

5.4 Ulteriori principi generali in materia di rapporti economici e finanziari con clienti, fornitori e dipendenti

Nel Codice Etico, la società si è dotata di principi generali per la disciplina dei rapporti economici e finanziari con clienti, fornitori e dipendenti.

Questi principi di condotta costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente Modello e verranno, di volta in volta, richiamati all'interno delle singole Parti Speciali di interesse.

6. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

a. Principi generali

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da RH BUILDER SPA in piena autonomia e indipendenza.

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

b. Sanzioni per i lavoratori dipendenti

i. Impiegati e Quadri

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dal CCNL ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in applicazione dei "Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari" contenuti nel vigente Contratto Collettivo Nazionale applicabile, si prevede che:

1) Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO SCRITTO, MULTA O SOSPENSIONE il lavoratore che:
violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale" di cui ai suddetti "Criteri di correlazione".

2) Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVVISO, il lavoratore che:

adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un "atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei confronti del lavoratore" di cui ai suddetti "Criteri di correlazione".

3) Incorre, infine, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che:

adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare “all’Azienda grave nocimento morale e/o materiale”, nonché da costituire “delitto a termine di legge” di cui ai suddetti “Criteri di correlazione”.

Il tipo e l’entità di ciascuna sanzione saranno applicate in relazione:

- all’intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza, od imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione.

I provvedimenti disciplinari vengono disposti dal datore di lavoro nella persona dell’ Amministratore Unico il quale, dopo attenta valutazione dei fattori suesposti, provvede ad inviare al destinatario copia del provvedimento o della contestazione disciplinare a mezzo raccomandata a/r ovvero mediante consegna diretta con raccolta di firma per ricevuta.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dal OdV, dalla Direzione e dall’Ufficio Personale.

ii. Dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare, nei confronti dei responsabili, le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali.

c. *Misure nei confronti degli Amministratori, del Presidente del CdA e dei Sindaci*

Nel caso di violazione del Modello da parte dell’ Amministratore degli Amministratori/e, del Presidente del CdA o dei Sindaci di RH BUILDER SPA l’OdV ne informerà, a seconda dei casi, le altre funzioni di amministrazione e controllo prima richiamate e non coinvolte, i quali procederanno alla convocazione dell’Assemblea degli azionisti/soci per deliberare in merito alla assunzione delle opportune iniziative previste dalla normativa e, se necessario, alla revoca del mandato.

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

Qualora non fosse possibile come sopra determinato sarà nominato un collegio arbitrale composto da 3 membri: uno nominato dalla parte interessata, uno nominato dai soci ed il presidente nominato dal Tribunale di competenza territoriale.

d. Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni o dai Partner in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale. La funzione OdV con l'opportuno supporto legale, cura l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership di tali specifiche clausole contrattuali.

**7. ATTIVITÀ DI VERIFICA SU APPLICAZIONE
E ADEGUATEZZA DEL MODELLO
ORGANIZZATIVO**

Il Modello Organizzativo sarà soggetto a due tipologie di verifiche:

a. **attività di monitoraggio** sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso) attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del Modello con il quale si conferma che:

- 1.sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del presente Modello;
- 2.sono state rispettate le deleghe ed i poteri di firma;
- 3.è stata data debita evidenza delle operazioni svolte con le PP.AA. nelle aree a rischio reato.

I responsabili delle aree a rischio individuate hanno il compito di far compilare le dichiarazioni ai loro sottoposti e di ritrasmetterle all'Organismo di Vigilanza che ne curerà l'archiviazione ed effettuerà a campione il relativo controllo.

b. **verifiche delle procedure:** annualmente l'effettivo funzionamento del presente Modello sarà verificato con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche a campione.

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

L'esito di tale verifica, con l'evidenziazione delle possibili manchevolezze ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere, sarà incluso nel rapporto semestrale che l'OdV predispone per la Direzione.

8. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

a. La formazione

L'efficace attuazione del Modello richiede una puntuale e costante formazione in ordine ai contenuti ed ai principi dello stesso. La responsabilità della formazione fa capo al Vertice aziendale che ne assicura l'erogazione attraverso la Direzione, che, a sua volta, si avvale delle ulteriori strutture aziendali.

i. Programmi formativi

I programmi formativi sono condivisi con l'Organismo di Vigilanza e indicano:

- Gli obiettivi della formazione;
- I Destinatari;
- I soggetti deputati ad erogare la formazione;
- I contenuti, che devono essere modulati in funzione della posizione e dell'attività svolta dai destinatari all'interno dell'organizzazione;
- I canali e gli strumenti di erogazione della formazione;
- La quantificazione delle ore / giornate annue e la definizione della periodicità.

ii. Partecipazione

La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria e sono definiti appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei discenti e l'effettivo grado di apprendimento degli stessi.

L'attività di formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma, in ogni caso, è improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità, al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza delle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

iii. Destinatari

Ogni dipendente è tenuto, comunque, a:

- Acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello e del Codice Etico;
- Conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività e gli eventuali rischi che potrebbero derivarne;
- Contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- Partecipare ai corsi di formazione, differenziati in considerazione delle diverse attività sensibili.

iv. Modalità

La formazione che RH BUILDER S.P.A. erogherà per divulgare la conoscenza del proprio Modello Organizzativo verrà eseguita da Consulenti esterni, specializzati in ambito di D. Lgs. 231/01 in modalità frontale in aula, attraverso proiezioni di slides dettagliate e test di verifica delle conoscenze apprese; essa può essere classificata in "generale" e "specificata". La prima è rivolta a tutti i livelli dell'organizzazione, in particolare agli operativi, al fine di consentire ad ogni soggetto, operante anche sul campo e nei cantieri, di acquisire conoscenza e consapevolezza in merito:

- Ai precetti contenuti nel Decreto 231 in tema di responsabilità amministrativa degli Enti, ai reati ed alle sanzioni ivi previsti;
- A tutte le misure adottate da RH BUILDER S.P.A., in ottemperanza alle prescrizioni del predetto Decreto con l'approvazione del proprio Modello Organizzativo;
- Ai principi di comportamento previsti dal Codice Etico adottato;
- Al Sistema Disciplinare;
- Alle Linee Guida ed ai principi di controllo contenuti nelle procedure operative interne redatte;
- Ai poteri ed ai compiti dell'Organismo di Vigilanza, nonché alla facoltà di poter segnalare situazioni di dubbia portata, che possano integrare un reato passibile di responsabilità amministrativa per l'Ente.

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

La seconda, invece, è destinata a tutti quei soggetti che, operando in aree di attività particolarmente “sensibili” al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, necessitano di specifiche competenze e precetti al fine di gestire le peculiarità dell’attività stessa e presidiare al meglio i rischi -reato in essa insiti, trattasi, perlopiù, dei soggetti operanti in ambito amministrativo/d’ufficio.

L’Organismo di Vigilanza, che presenzierà alle giornate di formazione programmate, suggerirà di promuovere ogni attività di formazione che riterrà idonea ai fini della corretta informazione e sensibilizzazione in Azienda sui temi ed i principi del Modello.

L’attività di “formazione interattiva”, riguardando le singole aree della Società, non si esaurisce nella sola divulgazione dei contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato, ma si espleta anche attraverso la verifica, sul campo, della “tenuta” del Modello. Tale verifica è effettuata anche attraverso i referenti di funzione, nominati dalla Società ad ogni livello, centrale e periferico, i quali avranno il compito di assicurare che le strutture aziendali di appartenenza non subiscano passivamente le prescrizioni comportamentali imposte dal Decreto. Si fa riferimento all’allegato “*Piano formativo e informativo del Modello Organizzativo*” per maggiori dettagli.